



Vicenza, 1 ottobre 2026
Prot. N°. 0003684/2026

A tutti gli iscritti
all'Albo professionale
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza
Loro sedi

Oggetto: Formazione Professionale Continua – Triennio formativo 2026/2028.

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

vi ricordiamo che per l'assolvimento dell'obbligo formativo è richiesta all'iscritto l'acquisizione di almeno 90 CFP (*Crediti Formativi Professionali*) nel triennio, di cui almeno 9 CFP derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le pari opportunità, l'organizzazione dello studio professionale e la normativa antiriciclaggio (c.d. CFP obbligatori). Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.

Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi ed il 1° gennaio 2026 è iniziato il triennio che si concluderà il 31.12.2028.

Vi rammentiamo che dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 30 luglio 2025 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025 (di seguito, il [Regolamento](#)).

Tra le principali novità del Regolamento si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi di esonero o riduzione dei crediti formativi:

Esoneri parziali

- **Maternità/paternità** – riduzione di 45 crediti formativi complessivi, anche obbligatori. L'iscritta può ripartire la riduzione tra i mesi di gravidanza e il compimento del primo anno di età del bambino. La medesima riduzione può essere richiesta dal padre o dal genitore adottivo/affidatario, qualora la madre non ne usufruisca, se anch'egli iscritto all'Albo (art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento).
- **Conciliazione vita-lavoro e genitorialità** – è riconosciuta una riduzione di 45 crediti formativi professionali complessivi, anche obbligatori, fruibile nel periodo compreso tra il compimento del primo e del sesto anno di età del bambino. La riduzione può essere richiesta da un solo genitore oppure ripartita tra i genitori, se entrambi iscritti all'Albo, e va formalizzata con apposita istanza, secondo quanto indicato più sotto (art. 8, comma 1, lett. b), del Regolamento).
- **Malattie gravi e altre cause di forza maggiore** – l'esonero può essere richiesto in caso di infortunio o malattia dell'iscritto, ovvero di malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e affini entro il primo grado, dei componenti del nucleo familiare, o di altro documentato impedimento per causa di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine valuta discrezionalmente l'istanza, riconoscendo una riduzione dei CFP, anche obbligatori, proporzionale al periodo di impedimento (art. 8, comma 1, lett. e), del Regolamento).
- **Assunzione di cariche pubbliche elettive** – il Consiglio dell'Ordine valuta discrezionalmente l'istanza, riconoscendo una riduzione dei CFP, anche obbligatori, proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva (art. 8, comma 1, del Regolamento).

Esoneri totali

- **Mancato esercizio della professione** – esonero totale per l'iscritto che non eserciti la professione, neanche occasionalmente, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 8, comma 4, del Regolamento).
- **Iscritti nell'Elenco Speciale** – esonero totale dall'obbligo formativo. Non è necessario presentare istanza (art. 8, comma 4, del Regolamento).
- **Raggiunti limiti di età** – esonero totale per l'iscritto che abbia compiuto, o compia nel corso del triennio formativo 2026/2028, 65 anni di età. Non è necessario presentare istanza (art. 6 del Regolamento).

Segnaliamo infine che il Regolamento introduce un tetto massimo, nell'arco del triennio, ai crediti formativi riconoscibili per le c.d. attività formative particolari (tra cui la partecipazione alle Assemblee dell'Ordine, che attribuisce 2 CFP obbligatori per riunione), al fine di garantire che una parte prevalente dell'obbligo formativo sia assolta tramite la partecipazione a eventi di aggiornamento professionale in senso proprio (art. 16 del Regolamento). Per il dettaglio dei singoli limiti si rinvia al testo integrale del Regolamento.

Ad eccezione dell'esonero per raggiunti limiti di età e di quello per gli iscritti nell'Elenco Speciale, che operano automaticamente, tutte le ipotesi sopra elencate devono essere richieste presentando tempestiva istanza scritta, mediante l'apposito modulo disponibile nella sezione "Modulistica FPC" del sito dell'Ordine ([clicca qui](#)), da trasmettere alla Segreteria dell'Ordine unitamente a copia di un documento di identità del richiedente.

Vi ricordiamo, inoltre, che è possibile verificare in ogni momento la propria posizione formativa – crediti maturati e attestati di partecipazione – accedendo con le proprie credenziali personali al portale **ISI Formazione**, all'indirizzo ([clicca qui](#)).

Vi comunichiamo che, al termine di ciascun triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine procede alla verifica del rispetto dell'obbligo formativo da parte di ciascun iscritto; l'eventuale inadempienza rilevata all'esito di tale verifica sarà trasmessa al Consiglio di Disciplina per la conseguente valutazione.

Contando sulla vostra massima collaborazione, vi salutiamo cordialmente.



Dott. Francesco Ferronato

Presidente
del Consiglio dell'Ordine

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23 ter, comma 3 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)